

Comune di **CANAL SAN BOVO**

Provincia di Trento

# REGOLAMENTO PER LA VISIONE DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI DA PARTE DEI CITTADINI

(Art. 25 Legge 27 dicembre 1985, n. 816)

Comune di CALDERA FALGOMBO

Provincia di Trento

# REGOLAMENTO PER LA VISIONE DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI DA PARTE DEI CITTADINI

(Art. 25 Legge 27 dicembre 1985, n. 816)

DITTA I.C.A. S.p.A. - TRENTO

1986

Cat. 223/1 - I

TITOLO I  
NORME GENERALI

ART. 1

**Contenuto**

Il presente Regolamento disciplina il diritto di visione da parte dei cittadini dei provvedimenti adottati dall'Ente.

.....

.....

.....

ART. 2

**Diffusione**

Copia del presente Regolamento sarà trasmessa ai Consiglieri comunali e messa a disposizione del pubblico, con possibilità di consultazione durante l'orario di apertura degli uffici municipali, senza ulteriori formalità.

.....

.....

.....

ART. 3

**Definizione di provvedimento**

Ai fini del presente Regolamento si intende per provvedimento qualsiasi manifestazione di volontà, di conoscenza o di giudizio posta in essere dagli organi comunali nell'esercizio delle loro funzioni, quali, ad esempio, deliberazioni, atti per i quali è prescritta la pubblicazione (ordinanze, ruoli, concessioni), gli allegati che forniscono parte integrante degli atti deliberativi (progetti, preventivi di spesa, capitolati, fatture, verbali di commissione ecc.).

.....

.....

.....

ART. 4

**Visione**

Per visione deve intendersi, l'attività diretta a prendere conoscenza, attraverso la lettura e la consultazione, dei provvedimenti sopra specificati.

.....  
.....  
.....

TITOLO II

**DEL DIRITTO DEI CITTADINI DI PRENDERE VISIONE DEI PROVVEDIMENTI**

ART. 5

**Visione dei provvedimenti**

Tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ente, purché ne facciano richiesta scritta, in carta legale, indirizzata al Capo dell'Amministrazione.

.....  
.....  
.....

ART. 6

**Autorizzazione alla visione**

Il Sindaco, normalmente, entro il termine massimo di sette giorni dalla data di presentazione della domanda, autorizzerà il Segretario comunale a mettere a disposizione dei cittadini i provvedimenti richiesti.

Nel caso in cui il numero delle richieste presentate sia tale da intralciare il regolare svolgimento del lavoro d'ufficio, la Giunta Comunale provvederà a fissare un termine più lungo, che in ogni caso, non dovrà superare i trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta.

.....  
.....  
.....

ART. 7

**Controllo sostitutivo**

Qualora le richieste non vengano esaudite nei suddetti termini, il cittadino potrà rivolgersi alla Giunta Provinciale di Trento per la nomina del Commissario ad acta ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.G.R. 19.1.1984 n. 6/L.

.....

.....

.....

ART. 8

**Visione di provvedimenti particolari**

La procedura di cui agli artt. 5 e 6 non si applica per la visione del conto consuntivo e dei documenti allegati durante il periodo di deposito e di pubblicazione a norma di Legge nonché per la visione dello strumento urbanistico vigente e dei regolamenti per i quali si prevede la consultazione a semplice richiesta orale.

.....

.....

.....

ART. 9

**Responsabilità per la visione**

Il cittadino sarà ritenuto personalmente responsabile della cura e custodia degli atti e documenti ricevuti in visione e dovrà restituirli nello stesso stato in cui li ha avuti in consegna, senza cancellature o abrasioni di alcun genere.

.....

.....

.....

ART. 10

**Obblighi degli uffici comunali**

Ai sensi dell'art. 52, quarto comma, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.G.R. 19 gennaio 1984 n. 6/L, la raccolta delle deliberazioni, dei rego-

lamenti comunali e delle tariffe deve essere tenuta dagli uffici comunali a disposizione del pubblico, perché possa prenderne visione e consultarla.

ART. 11

**Rilascio di copie**

Ai sensi dell'art. 42 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 12 luglio 1984 n. 12/L, ogni cittadino può avere semplice copia delle deliberazioni, dei regolamenti e delle tariffe, dietro presentazione di richiesta scritta stesa in competente bollo. Può avere inoltre, con la stessa procedura, copia dei provvedimenti con i quali la Giunta Provinciale annulla deliberazioni comunali

Nel caso di richiesta di copia autentica, la stessa viene rilasciata secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, articolo 6 dell'allegata tariffa e successive modificazioni ed integrazioni.

Resta salvo in ogni caso il pagamento dei diritti di segreteria.


ART. 12

**Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entrerà in vigore ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 52, secondo comma, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.G.R. 19.1.1984 n. 6/L.

20 MAR. 1987

Approvato dal Consiglio Comunale in seduta del .....  
con deliberazione N. 13.....



Il Sindaco


*[Handwritten signature]*

Il Segretario

*[Handwritten signature]*

Publicato all'Albo Comunale a termini dell'art. 52 del T.U. delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.G.R. 19 gennaio 1984, n. 6/L, per otto giorni consecutivi dal 23 MAR. 1987  
al 31 MAR. 1987 senza opposizioni.

..... addi .....



Il Segretario

*[Handwritten signature]*

GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

Deliberazione inviata alla Giunta Provinciale per il controllo, e protocollata il 25/3/1987  
sub. n. 2363/1-B e divenuta esecutiva il 10/4/1987  
l'art. 50 del T.U. LLRR.C.C. approvato con il D.P.G.R. 10.1.1984 n. C/L.

Il Sindaco


*[Handwritten signature]*

Publicato, a termini dell'art. 52, Il comma, del T.U. delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.G.R. 19 gennaio 1984, n. 6/L, per quindici giorni consecutivi mediante avviso all'Albo Comunale depositato nella Segreteria comunale dal 18 APR. 1987  
al 03 MAG. 1987

CANAL SAN BOVO

..... addi .....

04 MAG. 1987



Il Segretario

*[Handwritten signature]*

